

Provvedimento

PI3848 - NESHER SECURITY INTERNATIONAL

DATI GENERALI

tipo Chiusura istruttoria

numero 11356

data 24/10/2002

PUBBLICAZIONE

Bollettino n. 43/2002

Provvedimento n. 11356 (PI3848) NESHER SECURITY INTERNATIONAL

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 ottobre 2002;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 22 aprile 2002, successivamente integrata in data 15 maggio 2002, il Sindacato Autonomo di Vigilanza Privata ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario diffuso dalla Nesh Security International Sas (di seguito Nesh Security) mediante l'utilizzo di volantini nell'ambito del territorio comunale di Roma, alla fine del mese di aprile 2002, aventi ad oggetto la pubblicizzazione di corsi di formazione per "*guardie del corpo*".

Nella richiesta di intervento, si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio in quanto si fa presente che i corsi di formazione pubblicizzati nel messaggio sopra citato si riferiscono alla figura delle guardie del corpo che, allo stato, non sarebbe ammessa dalla normativa vigente in quanto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza non consente ai privati di svolgere servizi di tutela delle persone fisiche, riservando tali funzioni in via esclusiva alle forze di polizia.

A giudizio del segnalante sarebbe, pertanto, ingannevole il suddetto messaggio dal momento che induce in errore i consumatori circa la effettiva possibilità, a conclusione dei pubblicizzati corsi di formazione, di esercitare l'attività di "*body guard*".

2. Messaggio

Il messaggio oggetto di segnalazione è costituito dai volantini diffusi nell'ambito del territorio comunale di Roma, alla fine del mese di aprile 2002, aventi ad oggetto la pubblicizzazione di corsi di formazione per "guardie del corpo". Il messaggio contiene, inoltre, il riferimento a "stage e possibile collocazione in società operanti nel settore per i candidati che avranno raggiunto gli obiettivi prefissati dal corso".

3. Comunicazione alle parti

In data 12 luglio 2002, è stato comunicato alle parti l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della richiesta d'intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla possibile induzione in errore dei consumatori circa le effettive caratteristiche e condizioni del servizio offerto, nonché circa la qualifica dell'operatore pubblicitario.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni, supportate da idonea documentazione, in relazione alla natura dell'attività svolta dall'operatore pubblicitario con riferimento a quanto pubblicizzato nel messaggio; al possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività pubblicizzata; alle caratteristiche del servizio offerto, specificando anche il prezzo e tutti gli eventuali ulteriori costi a carico degli iscritti; all'effettiva possibilità di collocazione dei candidati, che conseguano gli obiettivi dei corsi formativi in società operanti nel settore; nonché di formulare le proprie osservazioni circa il profilo sollevato dal segnalante in relazione all'esistenza, nella normativa vigente, del divieto per i privati di effettuare servizi di "body guard".

E' stato richiesto, infine, di illustrare la programmazione pubblicitaria dei messaggi segnalati, specificandone durata e ambito di diffusione.

Con nota pervenuta in data 6 agosto 2002, la Nesh Security ha precisato di aver distribuito circa 4.000 volantini nell'arco di 3 giorni nel mese di aprile, al solo scopo di sondare il mercato, ma di non avere, da allora, né stampato né distribuito nessun altro volantino, in quanto il riscontro di tale distribuzione è stato nullo. L'operatore ha, inoltre, specificato l'oggetto della propria attività, secondo quanto emerge dall'atto costitutivo della società, riferendosi all'attività di servizi di investigazione e di vigilanza privata; l'attività di corsi di formazione per gli addetti alla sicurezza e alla vigilanza; l'attività di corsi di difesa personale; l'attività di assistenza amministrativa per le imprese che esercitano l'attività di servizi di investigazione e di vigilanza privata.

La Nesh Security ha, comunque, riconosciuto l'errore di citare il lavoro "guardie del corpo" sul volantino, precisando, tuttavia, che, "seppur non regolamentato e vietato espressamente dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, questa professione è ampiamente diffusa sul territorio nazionale e spesso celata sotto altri nomi".

Tale società ha, altresì, fatto presente che quanto sopra premesso veniva spiegato, in sede di colloquio preliminare, a chi si presentava per maggiori informazioni.

Il corrispettivo richiesto per la frequenza del corso è pari a 550 euro + IVA (20%). Al termine dei corsi, il corsista riceve l'attestato di avvenuta partecipazione con relativa valutazione finale espressa in centesimi.

In relazione, infine, alla effettiva possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, per i candidati che avranno raggiunto gli obiettivi prefissati dal corso, attraverso la collocazione in società operanti nel settore, l'operatore pubblicitario ha precisato, allegando la relativa documentazione, che nei contratti di iscrizione, sottoscritti dai corsisti, viene fatto presente che la società "non è un ufficio di collocamento" e che l'unico scopo del corso è quello di migliorare la propria professionalità e attestarla. La Nesh Security ha, inoltre, affermato che gli iscritti che hanno concluso positivamente il corso sono stati messi tutti in contatto con società

operanti nel settore e attualmente operano per le stesse, senza, tuttavia, dar prova di quanto affermato.

5. Valutazioni

Il messaggio pubblicitario in esame, mediante le espressioni in esso riportate, prospetta la possibilità per il cliente di esercitare, a conclusione dei corsi ivi pubblicizzati, l'attività di "guardia del corpo", nonché la possibilità di essere collocato, ad esito positivo dei corsi stessi, in società operanti nel settore.

Dagli accertamenti istruttori ed, in particolare, dalla nota inviata dalla Neshor Security in risposta alla richiesta di informazioni, è emerso che tale società è al corrente dei vincoli posti dalla normativa attualmente vigente in Italia in forza della quale l'attività di "guardia del corpo" è vietata.

Dagli artt. 133 e seguenti del R.D. 18 giugno 1931, n. 773-Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza si evince, infatti, che i privati possono essere destinati soltanto alla tutela e alla custodia di entità patrimoniali, risultando, quindi, escluse tutte quelle attività che attengano all'esercizio di pubbliche funzioni, come la vigilanza sull'incolumità delle persone fisiche che è, invece, specificatamente riservata alle Forze di Polizia.

Per quanto l'operatore abbia attribuito ad una mera negligenza l'aver indicato nel messaggio in esame il riferimento all'attività di "guardia del corpo", si rileva, tuttavia, che, tale circostanza non può, comunque, valere ad escludere la sua ingannevolezza. Il suddetto messaggio, infatti, ha avuto una sua diffusione, dispiegando conseguentemente i suoi effetti nei confronti dei consumatori i quali, laddove non consapevoli dei sopra descritti limiti esistenti nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, possono essere indotti in errore circa le reali caratteristiche del servizio offerto con specifico riferimento alla figura della "guardia del corpo". Per quanto riguarda, infine, il profilo dell'effettiva possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, si rileva che l'operatore pubblicitario non ha addotto alcun elemento a sostegno delle affermazioni riportate nel messaggio in esame che, pertanto, non possono essere considerate rispondenti alla realtà.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori, con riguardo alle effettive caratteristiche del servizio offerto, pregiudicandone il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla Neshor Security International Sas di Daniele Rossi & C., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesaro